

INCENTIVI LEGGE DI BILANCIO 2021- DONNE

Soggetti:

1. Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
2. Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
3. Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
4. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Incentivi:

L’incentivo spetta per:

- le **assunzioni a tempo indeterminato**;
- le **assunzioni a tempo determinato**;
- le **trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato**

L’incentivo, valevole per le assunzioni /trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del **100% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, **nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**.

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi
2. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi
3. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi
4. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato) fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro *part-time*.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

N.B. In virtù della specialità della disciplina, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente. Restano inoltre

	<p>esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.</p>
<p>Note:</p>	<p>Si precisa che la locuzione “<i>privo di impiego</i>” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla citata circolare n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “<i>negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione</i>”.</p> <p>L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.</p> <p>Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “<i>l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno</i>”.</p> <p>Si veda il punto 3 della circolare Inps <u>n. 111 del 24/07/2013</u> “Condizioni di spettanza dell’incentivo”, nonché il paragrafo 6.1 della circolare Inps n. <u>32 del 22/02/2021</u>.</p> <p>I benefici si applicano anche ai premi INAIL.</p>
<p>Modalità operative:</p>	<p>Per fruire dell'incentivo, i datori di lavoro, a partire dall'11 novembre 2021, devono fare una comunicazione preventiva on-line utilizzando il modulo '92-2012', presente all'interno del 'Cassetto previdenziale' sul sito www.inps.it.</p> <p>Inoltre, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di novembre 2021, il beneficio spettante utilizzando il nuovo <CodiceCausale> "INDO" presente nella denuncia individuale.</p> <p>Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> andrà inserito il valore 'data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione' nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).</p> <p>Nell'elemento <AnnoMeseRif>, dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio. La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente),</p>

	<p>può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% per le assunzioni di giovani di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero. A tal fine dovrà utilizzare il codice "M472" nell'elemento <CausaleADebito>.</p> <p>Qualora i datori di lavoro stiano usufruendo, per la medesima lavoratrice, dello sgravio del 50% già previsto per l'assunzione di donne svantaggiate (Legge n. 92/2021 art. 4 comma da 8 a 11), devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di decontribuzione già fruite, utilizzando il codice "M431" nell'elemento <CausaleADebito>.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi:</p>	<p>L'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.</p> <p><u>L'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</u></p> <p>Nelle diverse ipotesi in cui l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.</p>
<p>Compatibilità con normativa in materia di aiuti di Stato:</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2021, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p>Documentazione:</p>	<p>Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)</p>

Articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021

Circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, 16 ottobre 2020, n. 234 (per l'individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere)

Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 (per l'individuazione delle aree svantaggiate).

Messaggio Inps n. 3089 del 5 novembre 2021